

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.36 DEL 10-02-23

Oggetto: INCARICO DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DI CUI AL D. LGS N. 81/2008 E SMI, ANNO 2023 - DITTA: "IGISIC STUDIO DI BEVILACQUA UMBERTO" DI CORRIDONIA (MC).

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determina di settore tecnico n. 3 del 03.01.2022 si è stabilito di affidare per tutto l'anno 2022, a favore della Ditta "IGISIC di Bevilacqua Umberto" con sede legale in via Antonio da Montolmo n. 151 di Corridonia (MC) - P. Iva 01651100438 - C.F. BVLMRT77P16E783N, il servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) sino al 31.12.2022, per un costo annuo offerto di € 740,00 con esenzione Iva;
- che in data 31.12.2022 è scaduto l'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) affidato alla ditta "IGISIC di Umberto Bevilacqua" di Corridonia (MC) e che pertanto occorre provvedere in merito al **nuovo affidamento per l'anno 2023**;

Considerato

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata in dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
 - o l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - o l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- che inoltre ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi

nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);

- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

 - o le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,0000 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

- che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, ha previsto la sospensione sino al 30.06.2023 dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali

di committenza e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di affidamento;

- che ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, si può procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa la progettazione) fino a 139.000,00 € e per lavori fino a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
- che la prestazione da richiedere è inquadrabile nella categoria "servizi";
- che dato l'importo modesto occorrente per il servizio in questione (importo < a €. 5.000,00 - Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

Visto:

- che la Ditta **IGISIC di Umberto Bevilacqua** di Corridonia (MC) operante da anni in tutto il territorio del maceratese come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, in riferimento all'espletamento del servizio prestatosi presso questo ente, si è sempre dimostrata professionale e competente in materia;
- che trattandosi di servizio essenziale, in quanto legato alla sicurezza e all'igiene dei luoghi di lavoro, non può subire interruzioni e pertanto è stata richiesta, alla ditta **IGISIC di Umberto Bevilacqua** di Corridonia (MC), la disponibilità a proseguire il servizio in questione agli stessi patti e condizioni vigenti, sino al 31/12/2023 e comunque fino alla data di affidamento del nuovo servizio;
- che inoltre, in materia di sicurezza, è fondamentale la continuità del servizio in quanto da diversi anni l'affidatario è a conoscenza di tutti gli aspetti specifici dell'Ente;
- che la Ditta "**IGISIC di Umberto Bevilacqua**" di Corridonia (MC), già sentita in precedenza per le vie brevi, previa presentazione di apposita offerta per il rinnovo del servizio esterno di R.S.P.P. assunto al protocollo comunale al numero 676 in data **02.02.2023**, ha manifestato la propria volontà a proseguire il servizio per l'anno **2023**, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza a dicembre 2022;

Ritenuto poter derogare al vincolo del principio di rotazione da un lato per la specificità dell'oggetto e dall'altro per lo standard qualitativo e il livello di soddisfazione difficilmente replicabili maturati nel corso del precedente contratto con la Ditta "**IGISIC di Umberto Bevilacqua**" di Corridonia (MC), P. Iva 01651100438 - C.F. BVLMRT77P16E783N (Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI. 31 agosto 2017,

n. 4125; si veda anche a tal riguardo la Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, linee guida n. 4);

Ritenuto pertanto poter procedere con l'affidamento del servizio in questione alla Ditta "IGISIC di Umberto Bevilacqua" di Corridonia (MC);

Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato all'appalto di servizio: **Z5939EB59E**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta "IGISIC di Umberto Bevilacqua" di Corridonia (MC), acquisito direttamente dal portale dell'INPS dal quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in parola fino alla data del **01.04.2023**;

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per l'anno 2023;
- il contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio sopra indicato;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza diretta;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 30/04/2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali dal 31 dicembre 2022 al 30 Aprile 2023 -GU Serie Generale n° 43 del 29/12/2023).

Atteso che l'ente è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente provvedimento sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di assumere per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 Luglio 2021 n.108, a sua volta di modifica dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge dell'11 Settembre 2020 n. 120, apposito impegno di spesa a favore della Ditta "**IGISIC di Bevilacqua Umberto**" con sede legale in via Antonio da Montolmo n. 151 di Corridonia (MC) - P. Iva 01651100438 - C.F. BVLMRT77P16E783N, il servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) sino al **31.12.2023**, per un costo annuo offerto di € **750,00** con esenzione Iva;
- di approvare l'offerta di rinnovo allegata e registrata al prot. comunale n. **673** del **02.02.2023**;
- di impegnare la spesa di € **750,00** (esente Iva) al cap. **205** – competenza 2023;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- di stabilire quanto segue: **il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a scadenza del servizio, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva;**
- di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del Legale Rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il proseguo dell'iter procedurale ed alla Ditta "**IGISIC di Bevilacqua Umberto**" di Corridonia (Mc).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CHIARA LUCE FRANCESCA

Li, 10-02-23

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 23.02.2023

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23.02 al 10.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 11.03.2023